



## **NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE**

Onorando Consiglio comunale,

il Municipio vi sottopone, per analisi e decisione, la proposta di un nuovo Regolamento comunale sugli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

### **1 Premessa**

Il cambiamento della politica indirizzata alla transizione energetica è un processo essenziale atto a tutelare l'ambiente e la società.

La riduzione delle emissioni di gas serra, la sostenibilità a lungo termine delle fonti energetiche impiegate, la salvaguardia della salute pubblica, la sicurezza energetica, l'innovazione tecnologica e la crescita economica, sono tutti elementi indispensabili per garantire uno sviluppo sostenibile del nostro territorio.

Il presente messaggio municipale si prefigge quindi di stimolare ulteriormente i cittadini alla transazione energetica attraverso una riconsiderazione degli ordinamenti comunali in questo ambito.

L'obiettivo del nuovo Regolamento, in linea con la politica energetica comunale e cantonale, rimane quello di promuovere attraverso azioni volontarie il passaggio ad una società più sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ma promuovendo le misure che si ritengono avere un impatto maggiore sia in termini di benefici per l'ambiente, che di reale stimolo al cambiamento.


### **2 Situazione attuale**

Si ricorda che il Comune eroga incentivi dall'anno 2019 in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità aziendale, facendo capo al contributo (FER) annuale riconosciuto e per un ammontare di ca. fr. 300'000.


Questi aiuti sono stati accolti positivamente da parte della popolazione e nel corso di questi anni sono stati incentivate oltre 1600 azioni nei vari ambiti previsti.

Il grafico seguente illustra la situazione degli incentivi elargiti dal 2020 al 2024 (parziale) e per categoria:

**Numero incentivi erogati**



**Importo incentivi erogati**



### 3 Beneficiari

Come avvenuto finora, la suddivisione degli incentivi sarà ancora per tipologia di azione intrapresa da: cittadini residenti, proprietari di edifici ubicati sul territorio e persone giuridiche con sede nel Comune. La regolamentazione specifica per l'ammontare del contributo avverrà tramite ordinanza municipale.



## 4 Tipologie d'incentivo

Le offerte d'incentivo che attualmente promuovono la gran parte dei Comuni, in particolare per misure a livello degli edifici, sono in prevalenza analoghe e cumulabili con quanto proposto a livello cantonale.

Questo approccio ha sicuramente dei vantaggi, come ad esempio una maggiore semplificazione nelle verifiche necessarie per l'adempimento delle condizioni e, in taluni casi, un maggiore sostegno finanziario ai costi d'investimento.

## 5 Modifiche

Le modifiche, come suesposto, hanno interessato l'intero Regolamento, allineandosi il più possibile al modello pubblicato da Ticino Energia e semplificando la procedura di richiesta dell'incentivo per quanto riguarda le proprietà immobiliari. Per ogni tipologia di incentivo è stato creato un apposito articolo specificando la "forchetta" entro la quale determinarsi e la soglia massima erogata, demandando all'Ordinanza municipale la definizione dell'incentivo.

Il raffronto tra il vecchio e il nuovo regolamento non è praticabile con una tabella riassuntiva, in quanto il nuovo ordinamento presenta una struttura sensibilmente diversa, pertanto si allega l'attuale regolamento per un raffronto.

Il Municipio, considerato che il contributo annuale impiegabile per queste misure è limitato, si è indirizzato alle misure d'incentivo che realmente possono avere un'efficacia. In questo contesto non si propone più di sostenere l'acquisto di moto e veicoli elettrici. È importante distinguere quando un incentivo ha lo scopo di promuovere delle misure che altrimenti difficilmente verrebbero intraprese, diventando quindi a tutti gli effetti un veicolo di sensibilizzazione e promozione rispetto a quando invece si tratta di un contributo per qualcosa che verrebbe comunque acquistato in quanto oggettivamente vantaggioso da un profilo economico per il privato. Con questa decisione il Comune si allinea a quanto deciso a livello cantonale ossia di sospendere gli incentivi sull'acquisto di auto elettriche e di promuovere l'installazione di sistemi di ricarica.

Visto quanto precede, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

### **risolvere:**

- 1 È approvato il nuovo Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.
- 2 Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, riservata la ratifica dell'Autorità cantonale ai sensi dell'art. 188 LOC.
- 3 È abrogato il Regolamento sull'efficienza energetica del 16 maggio 2018.

Con ogni ossequio.



PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

**Il Sindaco**  
  
P. Solcà



**La Vicesegretaria**  
  
S. Martinetti

Allegati:

- Nuovo Regolamento
- Regolamento attualmente in vigore

| <b>Commissione incaricata all'esame</b> |   |
|---|---|
| Edilizia e opere pubbliche              |   |
| Gestione                                | X |
| Petizioni                               | X |
| Pianificazione del Territorio           |   |





## Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

Richiamati:

- l'art. 186 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023
- Il Regolamento comunale del 5 aprile 2011;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del (17.09.2018).

Il Consiglio Comunale di Monteceneri

dispone:

### **Capitolo primo** **Disposizioni generali e competenze**

#### Art. 1 - Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

#### Art. 2 - Autorità competenti

<sup>1</sup>La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

<sup>2</sup>Il Municipio definisce i dettagli dei tipi d'intervento incentivati a livello comunale e i rispettivi importi tramite delle Ordinanze di applicazione.

<sup>3</sup>Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

<sup>4</sup>Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

<sup>5</sup>Nel caso di delega decisionale a un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

<sup>6</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

### Art. 3 - Campi di applicazione

Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche su edifici esistenti;
- e. analisi energetiche in ambito industriale e commerciale;
- f. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile.

I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nell'*Ordinanza Municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

### **Art. 4 – Finanziamento**

<sup>1</sup>L'importo annuo complessivo per le misure di incentivazione è fissato dal Consiglio comunale al momento dell'approvazione del messaggio municipale riguardante il preventivo per l'anno successivo.

<sup>2</sup>L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

## **Capitolo secondo Procedura e condizioni di incentivazione**

### **Art. 5 - Procedura**

<sup>1</sup>Per tutte le richieste relative a incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, l'istanza per l'ottenimento del contributo deve essere inoltrata entro sei mesi dalla fine dell'esecuzione dei lavori o dall'ottenimento della certificazione, tramite formulario disponibile sul sito del Comune o presso l'Ufficio tecnico, allegando, quando richiesta, la prova dell'avvenuto versamento del sussidio cantonale.

<sup>2</sup>A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

<sup>3</sup>La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

### **Art. 6 - Condizioni di incentivazione**

<sup>1</sup>Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 11 e 13.

<sup>2</sup>Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>3</sup>Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.





<sup>4</sup>Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

<sup>5</sup>Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da residenti, da ditte e/o imprese con sede/domicilio in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>6</sup>Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>7</sup>L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l'importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale. Fanno altresì eccezione gli artt. 15 e 16, per i quali l'autorità competente si riserva in ogni caso la facoltà di ridurre l'importo qualora le spese sostenute dal richiedente risultino inferiori all'incentivo calcolato.

### **Capitolo terzo**

#### **Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici**

##### **Art. 7 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sul territorio di Monteceneri realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10 e il 25 % del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.00.

##### **Art. 8 – Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A (o CECE BB o superiore per edifici situati nel nucleo)**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sul territorio di Monteceneri realizzano nuovi edifici ad elevato standard energetico.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per l'edificazione di nuovi edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito di nuovi edifici Minergie-P, Minergie-A o, nel caso di edifici situati nel nucleo, certificati CECE BB o superiore.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10 e il 25 % del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.00.

Per il complemento MINERGIE – ECO è concesso un ulteriore incentivo situato fra il 10 e il 50% finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di fr. 500.00.



### **Art. 9 – Sostituzione di una pompa di calore**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sul territorio di Monteceneri sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, geotermiche).

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 25 e il 50 % del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00.

### **Art. 10 - Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sul territorio di Monteceneri sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano a una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

<sup>2</sup>A esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi, l'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 25 e il 50 % del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00.

### **Art. 11 – Installazione di impianti fotovoltaici**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa fra il 10 e il 50 % del sussidio cantonale (contributo unico), ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00.

### **Art. 12 – Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.

<sup>2</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa fra il 10 e il 50 % del sussidio cantonale (contributo unico), ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.00.

### **Art. 13 – Installazione impianti solari termici**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10 e il 50 % del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un massimo di fr. 3'000.00.





#### **Art. 14 – Allacciamento a reti di teleriscaldamento**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono un nuovo allacciamento di un edificio esistente ad una rete di teleriscaldamento.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa fra il 10 e il 50% del finanziamento erogato dal Cantonale ritenuto un massimo di fr. 3'000.00.

#### **Art. 15 – Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno allestire un'etichetta energetica CECE, un rapporto di consulenza CECE-Plus, un'analisi sulla base del mansionario UFE per edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE, un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE, una consulenza "Bussola Energia", una consulenza "Calore Rinnovabile" o per l'ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie. L'incentivo per l'allestimento di un'etichetta energetica CECE non è cumulabile con l'incentivo per l'allestimento di un rapporto CECE Plus.

<sup>2</sup>Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

<sup>3</sup>L'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>4</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10 e il 40% del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo minimo di fr. 100.00 e un importo massimo di fr. 1'000.00.

#### **Art. 16 – Processi industriali, commercio e servizi**

<sup>1</sup>Possono beneficiare dell'incentivo grandi consumatori e piccole-medie imprese, con sede legale nel Comune, che realizzano studi di analisi energetica, che aderiscono a una delle organizzazioni riconosciute dalla Confederazione per lo svolgimento di un'analisi energetica comportante la domanda di rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> o che beneficiano delle prestazioni fornite da energo o Reffnet.ch.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per grandi consumatori e piccole-medie imprese che beneficiano degli incentivi cantonali.

<sup>3</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10 e il 25% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 5'000.00.

### **Capitolo quarto**

#### **Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile**

#### **Art. 17 – Trasporto pubblico (privati)**

<sup>1</sup>Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati Svizzeri e domiciliati stranieri con permesso C del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
- comunità tariffali delle città universitarie;



- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento AG Night, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

<sup>3</sup>Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

<sup>4</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 10 e il 25% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo di fr. 500.00 per anno civile.

<sup>5</sup>Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

<sup>6</sup>L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

### **Art. 18 – Trasporto pubblico (aziende)**

<sup>1</sup>Hanno diritto a un incentivo per la promozione del trasporto collettivo le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con una sede operativa nel Comune, che promuovono e sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte dei loro dipendenti attivi sul territorio del Comune.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti di interregionali FFS mensili o annuali.

<sup>3</sup>Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).

<sup>4</sup>L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 20 e il 50% dell'incentivo concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di fr. 200.00 all'anno per dipendente.

<sup>5</sup>Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di 2a classe.

### **Art. 19 Studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile**

Per le aziende e gli enti che operano sul territorio del Comune di Monteceneri, il Municipio può riconoscere degli incentivi per l'allestimento di piani della mobilità e a sostegno dell'attuazione delle misure contemplate nei piani stessi.

- Piano della mobilità: minimo fr. 1'000.00, massimo fr. 2'500.00
- Attuazione misure: minimo 10%, massimo 25% ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.00.

### **Art. 20 Installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche**

<sup>1</sup>Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per la ricarica di veicoli elettrici secondo il Modo 3 o Modo 4 della normativa IEC 61851-1. Possono beneficiare dell'incentivo le installazioni in edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per installazioni in abitazioni secondarie.

<sup>2</sup>L'importo concesso corrisponde al 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per un importo massimo di fr. 200.00.

### **Art. 21 Acquisto di biciclette elettriche**

L'importo concesso, su richiesta, a ciascun domiciliato, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per una bicicletta nuova acquistata in Svizzera, si situa tra il 5 e 20% del costo di acquisto (IVA inclusa), ritenuto un contributo massimo di fr. 300.00 (al massimo 1 volta ogni 5 anni).



## Capitolo quinto Disposizioni finali

### **Art. 22 - Riscossione indebita**

<sup>1</sup>Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.  
<sup>2</sup>Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

### **Art. 23 - Diritto di compensazione**

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

### **Art. 24 - Abrogazione**

È abrogato il Regolamento sull'efficienza energetica del 16 maggio 2018.

### **Art. 25 - Entrata in vigore**

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Risoluzione municipale no. 776 del 04.11.2024.

Approvato dal Consiglio comunale il xx xxxxxx xxxx

Approvato dalla Sezione Enti Locali il xx xxxxxx xxxx





# COMUNE DI MONTECENERI

## REGOLAMENTO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA



Richiamate:

- La Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare gli artt. 186 e segg.;
- Il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare gli artt. 41 e 42;
- La Legge edilizia Cantonale del 13 marzo 1991;
- La Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- La Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- La Legge federale sull'energia (Lene) del 26 giugno 1998;
- L'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;
- Il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- Il Regolamento comunale del 5 aprile 2011;
- Il Piano energetico comunale (PECo) del Comune di Monteceneri 2018.

il **Comune di Monteceneri** dispone quanto segue:

## I Scopo, Beneficiari, Autorità competente e Campo di applicazione

- Art. 1**  
**Scopo**
- Il Comune di Monteceneri, con il presente Regolamento, disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la promozione di misure realizzate sul territorio comunale, volte a incentivare l'efficienza energetica, favorire lo sfruttamento delle energie rinnovabili indigene e la mobilità sostenibile.
- Art. 2**  
**Beneficiari**
1. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica, sono destinati ai proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Monteceneri, che adempiono i seguenti requisiti:
    - a. hanno effettuato una Certificazione Energetica Cantonale dell'edificio oggetto della richiesta d'incentivo (CECE – CECE Plus);
    - b. hanno effettuato il risanamento energetico dell'edificio oggetto della richiesta d'incentivo;
    - c. hanno realizzato nuovi edifici con elevati standard energetici (Minergie-P® e Minergie-A®).
  2. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene, sono destinati ai proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Monteceneri, che adempiono i seguenti requisiti:
    - a. hanno realizzato degli impianti solari per la produzione di energia solare termica;
    - b. hanno realizzato degli impianti solari per la produzione di elettricità fotovoltaica;
    - c. hanno realizzato dei sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta tramite la realizzazione di un impianto solare.
  3. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione della mobilità sostenibile, sono destinati ai cittadini residenti nel Comune e gli incentivi destinati alla promozione della mobilità aziendale, sono destinati alle attività economiche con sede all'interno del comprensorio cittadino.



**Art. 3**  
**Autorità**  
**competente**

L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio, che può delegare ai servizi dell'amministrazione la sua applicazione. Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione dei preposti Servizi dell'amministrazione comunale, di enti e specialisti esterni. In particolare, è competenza del Municipio:

- a. emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b. definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi, tramite delle Ordinanze di applicazione concernenti l'erogazione degli incentivi a favore dei vari settori e in funzione del credito stanziato;
- c. regolare, con eventuali Ordinanze di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente Regolamento;
- d. decidere la sospensione o l'annullamento dell'erogazione di uno o più incentivi;
- e. pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

**Art. 4**  
**Campo di**  
**applicazione**

Il Comune di Monteceneri può riconoscere degli incentivi finanziari nei seguenti settori:

- a. certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
- b. risanamento energetico di base su immobili esistenti;
- c. bonus CECE per risanamento energetico di base particolarmente performante;
- d. risanamenti di edifici a basso fabbisogno energetico certificati con certificazione MINERGIE®;
- e. realizzazione di nuovi edifici a basso fabbisogno energetico, certificati con certificazione MINERGIE®;
- f. realizzazione di nuovi impianti solari termici per la produzione di calore con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
- g. realizzazione di nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
- h. acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici;
- i. acquisto di nuove biciclette elettriche o di nuove batterie sostitutive;
- j. studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile.

## **II. Procedura e condizioni per l'incentivazione**

**Art. 5**  
**Procedura**

1. Di regola la procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio, prima dell'avvio dei lavori e prima di effettuare degli acquisti o delle ordinazioni;
2. Per i risanamenti energetici di base, il bonus CECE e le certificazioni MINERGIE®, il Municipio può determinare l'ammontare dell'incentivo sulla scorta dei sussidi già accordati in via definitiva da parte dell'autorità cantonale;
3. Il Municipio può chiedere informazioni supplementari, una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria e può rilasciare una promessa di sussidio con delle specifiche condizioni e dei vincoli temporali;
4. Eventuali sussidi di terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella

richiesta di incentivo, il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione;

5. Il richiedente, una volta in possesso della promessa di sussidio, potrà avviare i lavori o effettuare gli acquisti nel rispetto delle condizioni fissate dal Municipio;
6. Una volta terminati i lavori o effettuati gli acquisti, il richiedente potrà inoltrare la richiesta di versamento al Municipio, con tutte le informazioni e i documenti richiesti;
7. In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo;
8. Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

**Art. 6**  
**Condizioni per l'incentivazione**

1. Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva autorizzazione edilizia cresciuta in giudicato. Il versamento potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo.
2. Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di impianti o di misure comunque obbligatori a norma di legge.

**Art. 7**  
**Importi degli incentivi**

Il Municipio può decidere di erogare incentivi nei seguenti ambiti:

1. Certificazione e analisi energetiche  
Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE o CECE Plus, effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo pari a:
  - a. Edifici mono e bifamigliari: Minimo CHF 250.--, Massimo CHF 1'000.--
  - b. Edifici plurifamigliari: Minimo CHF 250.--, Massimo CHF 1'500.--
  - c. Altre categorie di edifici: Minimo CHF 250.--, Massimo CHF 2'000.--.
2. Risanamento energetico di base  
Per i risanamenti energetici di base, per i quali è già stato riconosciuto un sussidio da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo aggiuntivo pari a un minimo del 10%, sino a un massimo del 25% del sussidio cantonale. Il Municipio può inoltre stabilire un importo massimo dell'incentivo, non superiore comunque a CHF 5'000.--. Il Municipio può rinunciare ad una parte delle tasse di concessione edile, fino al massimo del 25%.
3. Bonus CECE (incentivo cantonale)  
Per gli edifici risanati energeticamente, che ottengono un sensibile miglioramento nella classificazione CECE e che beneficiano di un sussidio "bonus CECE", da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario aggiuntivo pari a un minimo di CHF 500.-- sino a un massimo di CHF 2'500.--. Il Municipio può rinunciare ad una parte delle tasse di concessione edile, fino al massimo del 25%.
4. Risanamento energetico di edifici con certificazione MINERGIE®  
Per gli edifici risanati energeticamente, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE®, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.-- e un massimo di CHF 5'000.--. Il Municipio può rinunciare ad una parte delle tasse di concessione edile,

fino al massimo del 25%.

5. Incentivo a favore della conversione di generatori di calore nelle abitazioni  
Per la sostituzione, degli esistenti generatori di calore: a olio, a gas o elettrici diretti, con un sistema a pompa di calore o un allacciamento ad un teleriscaldamento, il Municipio può erogare un contributo fino al massimo di CHF 2'000.--. Il Municipio può rinunciare ad una parte delle tasse di concessione edile, fino al massimo del 25%.
6. Realizzazione di nuovi edifici con certificazione MINERGIE®  
Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE® e che beneficiano di un sussidio da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.-- e un massimo di CHF 5'000.--. Il Municipio può rinunciare ad una parte delle tasse di concessione edile, fino al massimo del 25%.
7. Nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta  
Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, che beneficiano di sussidi da parte dell'autorità cantonale (contributo unico), il Municipio può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo del 10% sino a un massimo del 25% del sussidio cantonale. Il Municipio può inoltre stabilire in importo massimo dell'incentivo, non superiore comunque a CHF 3'000.--. Il Municipio può rinunciare ad una parte delle tasse di concessione edile, fino al massimo del 25%.
8. Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici  
Per i cittadini domiciliati o dimoranti nel comprensorio del Comune di Monteceneri, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici Arcobaleno.
  - Beneficiari AVS/AI: Minimo 10%, Massimo 25% (per un importo massimo di CHF 500.--)
  - Studenti e apprendisti: Minimo 10%, Massimo 25% (per un importo massimo di CHF 500.--)
  - Adulti: Minimo 0%, Massimo 25% (per un importo massimo di CHF 500.--).
9. Acquisto di nuove biciclette elettriche o di nuove batterie sostitutive  
Per le persone residenti a Monteceneri il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica o di una batteria sostitutiva.
  - Acquisto bicicletta: Minimo 10%, Massimo 25% (per un importo massimo di CHF 500.--)
  - Acquisto batteria: Minimo 10%, Massimo 25% (per un importo massimo di CHF 150.--).
10. Acquisto di autoveicoli o motoveicoli  
Per le persone residenti a Monteceneri il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di un autoveicolo o motoveicolo elettrico, sono esclusi i sistemi ibridi.
  - Acquisto autoveicolo: Minimo 10%, Massimo 20% (per un importo massimo di CHF 3'000.--)
  - Acquisto motoveicolo: Minimo 10%, Massimo 20% (per un importo massimo di CHF 1'500.--)

**11. Studi e misure nell'ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile**

Per le aziende e gli enti che operano sul territorio del Comune di Monteceneri, il Municipio può riconoscere degli incentivi per l'allestimento di piani della mobilità e a sostegno dell'attuazione delle misure contemplate nei piani stessi.

- Piano della mobilità: Minimo CHF 1'000.--, Massimo CHF 2'500.--

- Attuazione misure: Minimo 10%, Massimo 25% (per un importo massimo di CHF 5'000.--).

**III. Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 8**

**Sospensione o annullamento degli incentivi**

1. Il Municipio, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.
2. In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

**Art. 9**

**Diritto sussidiario**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1984 e delle relative norme di applicazione.

**Art. 10**

**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 01.01.2019, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 208 del 09 aprile 2018.



**PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI**

**IL SINDACO:**

*A. Celio Cattaneo*

**IL SEGRETARIO:**

*G. Sclaroni*

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data 16 maggio 2018.

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali il: 26 luglio 2018, con decisione no. 203-RE-14733

Entrato in vigore al 01.01.2019.



**PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTECENERI**

**IL PRESIDENTE:**

*M. Truatsch*

**IL SEGRETARIO:**

*G. Sclaroni*